



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Reg. Delib.

N. Reg. Pubblic.

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF EX ART. 1, COMMA 3. D. LGS.VO 360/1998. MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNUALITA' 2022. RIAPPROVAZIONE A SEGUITO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERA N. 7 DEL 7.4.2022.**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con delibera CC n.2 del 29/03/2022, vennero oggi convocati in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione i Membri del Consiglio comunale per mezzo di un collegamento telematico aperto dal Sindaco.

All'appello risultano i Signori:

• FERIOLI EUGENIO	SINDACO	Presente
• RIBONI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente
• RIOTTA ANGELICA	ASSESSORE	Presente
• GORINI SILVANA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GHIGLIETTI LUIGI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• DELLA MONICA MATILDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• LOSI MARINELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GRASSI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• MALUSARDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• VOLPI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
•		
•		
•		

Si precisa che nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal Decreto Sindacale n. 6 del 28.10.2020 sono presenti tramite collegamento in videoconferenza il Sindaco RAG. FERIOLI EUGENIO e i Consiglieri Comunali. Il collegamento telematico avviene utilizzando l'applicativo Gotomeeting. Assume la presidenza il RAG. FERIOLI EUGENIO in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA, anch'essa collegata in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Sindaco invita il Consiglio a trattare la pratica all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Breve premessa del Sindaco il quale rappresenta la necessità di riapprovare una nuova delibera in merito all'addizionale comunale anno 2022 a seguito dell'annullamento in autotutela della precedente, approvata nel Consiglio Comunale del 7 aprile u.s.. La suddetta delibera prevede l'esenzione per i redditi fino a 15.000,00 euro e l'applicazione di un'aliquota percentuale dello 0,01% al primo scaglione di reddito (fino a 15.000,00 euro) per i redditi percepiti dai contribuenti il cui reddito superi la soglia di € 15.000,00. Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole scusandosi per non essersi accorto dell'errore presente nella deliberazione precedentemente approvata e, conseguentemente, oggetto di annullamento in autotutela.

PREMESSO CHE:

- Con propria precedente deliberazione n.7 del 07.04.2022, esecutiva, erano state approvate le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, modificando il relativo Regolamento Comunale secondo il seguente schema:

Scaglione di reddito	Aliquote percentuali
Da € 0,00 a €. 15.000	Soglia di esenzione
Da €. 15.001 a € 28.000	0,50
Da €. 28.001 a €. 50.000	0,60
Oltre € 50.000	0,70

- Con comunicazione prot.2762 del 20 maggio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislativa tributaria e Federalismo fiscale, Ufficio XIII, comunicava quanto segue:

“...omissis...codesto Comune, prevedendo, da un lato, l'esenzione per i contribuenti il cui reddito non superi euro 15.000,00 e, dall'altro, un primo scaglione di reddito da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00, al quale si applica l'aliquota dello 0,5 per cento, ha attribuito alla soglia di esenzione il valore di una vera e propria franchigia, violando in tal modo il disposto dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale disposizione prevede, in particolare, che la soglia di esenzione “deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”. Diversamente da quanto prescritto dalla norma in commento, dunque, l'esenzione disposta da codesto Comune risulta applicabile non già in maniera selettiva in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, bensì in maniera indifferenziata a tutti i contribuenti per la parte di reddito inferiore ad euro 15.000,00 e, dunque, anche nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a tale importo. Conseguentemente, al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, codesto Comune – ferma restando la previsione dell'esenzione per i contribuenti il cui reddito non superi 15.000,00 euro – dovrà determinare, in misura pari o inferiore allo 0,5 per cento, l'aliquota applicabile per il primo scaglione di reddito previsto dalla legge statale per l'IRPEF (scaglione “fino a 15.000 euro”), così assoggettando ad imposizione anche i primi 15.000,00 euro di reddito percepiti dai contribuenti il cui reddito superi la soglia di esenzione...omissis...si invita codesto Ente a voler adottare, nell'esercizio del potere di autotutela, i provvedimenti necessari all'eliminazione del descritto vizio di legittimità.”

- In osservanza della stessa, con precedente deliberazione nr.. del dichiarata immediatamente eseguibile è stata annullata in autotutela la citata deliberazione n.7 del 07.04.2022.

RILEVATO CHE:

- Si rende quindi necessario approvare le nuove aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'annualità 2022, apportando le necessarie modificazione al relativo Regolamento comunale, conformandolo al dettato del D.L. 138/2011.

RITENUTO PERTANTO:

- Di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00 €;
- Di stabilire un'aliquota minima per lo scaglione di reddito fino ad € 15.000,00 pari allo 0,01%;
- Di confermare le aliquote già approvate per gli ulteriori scaglioni di reddito;
- Di proporre la nuova articolazione dell'addizionale comunale IRPEF secondo la seguente tabella:

Scaglione di reddito	Aliquote percentuali
Da € 0,00 a €. 15.000,00	0,01%
Da €. 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Da €. 28.000,01 a €. 50.000,00	0,60%
Oltre € 50.000,00	0,70%
SOGLIA DI ESENZIONE	€ 15.000,00

QUANTIFICATO in € 68.000,00 il presunto gettito dell'addizionale comunale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra (determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, con riferimento all'ultimo anno pubblicato, ossia il 2019);

VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota prot. 2887 del 27.05.2022,

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il responsabile dell'area proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento per la parte di sua competenza;

Con voti unanimi favorevoli resi dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di modificare l'art.5, comma 1, del Regolamento Comunale sull'addizionale IRPEF di questo Comune, approvato con deliberazione C.C. n.14 del 30.06.2011 e successivamente variato con deliberazione C.C. n.18 del 26.10.2013, sostituendolo con il seguente testo:

"L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali ed è fissata in maniera differenziata, in base agli scaglioni di reddito, come da tabella che segue:

Scaglione di reddito	Aliquote percentuali
Da € 0,00 a €. 15.000,00	0,01%
Da €. 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Da €. 28.000,01 a €. 50.000,00	0,60%
Oltre € 50.000,00	0,70%
SOGLIA DI ESENZIONE	€ 15.000,00

2. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica di copia della presente deliberazione e quindi alla relativa pubblicazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.
3. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, resi dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
RAG. FERIOLI EUGENIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAMMARÀ GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti dell'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione originale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUBBLICAZIONI

Li 15/06/2022

Alvina Cammarà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo comune

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAMMARÀ GIOVANNA